

# REGOLAMENTO ISPEZIONI

Effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti elettrici ai sensi del DPR 462/01 e della Direttiva 11 marzo 2002. Per le seguenti tipologie ispettive:

- installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
- impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000 V;
- impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000 V;
- impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

**IVEC srl**

Ispezioni Verifiche Certificazioni

Sede Legale e Amministrativa: Via Sardegna snc – 74014 Laterza (TA)

C.F./P. IVA 03150290736

e-mail: [info@ivec.it](mailto:info@ivec.it)– pec: [ivecsrl@pec.it](mailto:ivecsrl@pec.it)

[www.ivec.it](http://www.ivec.it)

INDICE DELLE REVISIONI			
REV.	DATA	DESCRIZIONE MODIFICA	PARAGRAFO
00	15.03.2018	Prima emissione	Tutti
01	28.10.2019	Inserimento di dettagli relativi al flusso delle attività di verifica Esclusione del subappalto Inserimento della declaratoria relativa al trattamento dei dati personali	§ 5 § 10 § 11
02	15.11.2019	Mpdificato § 5 Inserito divieto di utilizzo del marchio Accredia Inserimento delle modalità e dei tempi di comunicazione delle modifiche del Regolamento ai clienti	§ 5 § 6.2 § 9
03	29.11.2019	Integrato elenco documentazione richiesta al cliente Ridefinito ruolo incaricato pubblico servizio dell'ispettore Inserito diritto del cliente alla ricusazione dell'ispettore Eliminato refuso	§ 4 § 5 § 5 § 11
04	09.02.2022	Modifica sede legale	Copertina § 11
05	04.10.2023	Sostituito il termine norma con il termine guida con riferimento alle CEI 0-14 e CEI 64-14	§ 5

## INDICE

<b>1.</b>	<b>SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE .....</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>INDIPENDENZA, IMPARZIALITÀ E RISERVATEZZA .....</b>	<b>3</b>
<b>3.</b>	<b>DEFINIZIONI .....</b>	<b>5</b>
<b>4.</b>	<b>RICHIESTA DEL SERVIZIO E AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA VERIFICA .....</b>	<b>6</b>
<b>5.</b>	<b>ESECUZIONE ISPEZIONI .....</b>	<b>8</b>
5.1.	CONCLUSIONE DELL'ITER DI ISPEZIONE .....	10
<b>6.</b>	<b>CONTENUTO DEL VERBALE DI VERIFICA .....</b>	<b>10</b>
6.1.	UTILIZZO DEL VERBALE DI VERIFICA DA PARTE DEL CLIENTE .....	11
6.2.	UTILIZZO DEL MARCHIO IVEC .....	11
<b>7.</b>	<b>BLOCCO DELL'ITER DI ISPEZIONE .....</b>	<b>11</b>
<b>8.</b>	<b>RECLAMI, RICORSI ED APPELLI .....</b>	<b>11</b>
8.1.	GESTIONE DEI RECLAMI .....	12
8.2.	GESTIONE DEI RICORSI .....	12
<b>9.</b>	<b>MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO .....</b>	<b>13</b>
<b>10.</b>	<b>SUBAPPALTO .....</b>	<b>13</b>
<b>11.</b>	<b>TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....</b>	<b>14</b>

## 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento definisce le regole che vengono applicate da IVEC srl per l'esecuzione delle verifiche degli impianti elettrici ai sensi del DPR 462/2001 e della Direttiva Ministeriale del 11 marzo 2002.

IVEC srl applica il presente Regolamento, in conformità alle prescrizioni della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 con riferimento all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti elettrici ai sensi del DPR 462/01e della Direttiva 11 marzo 2002 per le seguenti tipologie ispettive:

- a) verifiche periodiche e straordinarie delle installazioni e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
- b) verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici alimentati fino a 1000 V;
- c) verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici alimentati con tensione oltre i 1000 V;
- d) verifiche periodiche e straordinarie di impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione (Atex);

L'Organizzazione che richiede a IVEC srl i propri servizi di verifica deve attenersi a tutto quanto previsto nel presente Regolamento.

Il presente Regolamento, ai fini delle ispezioni, definisce le azioni che debbono essere messe in atto da IVEC srl e dell'Organizzazione richiedente.

## 2. INDIPENDENZA, IMPARZIALITÀ E RISERVATEZZA

IVEC srl effettua la propria attività di ispezione alle Organizzazioni che ne facciano richiesta senza alcuna discriminazione indebita, pressione finanziaria, commerciale o di altra natura che possa influenzare il giudizio del personale di IVEC srl sulle ispezioni eseguite.

IVEC srl utilizza solo ispettori che non sono coinvolti in attività che possano entrare in conflitto con l'indipendenza di giudizio e con l'integrità professionale in relazione alle loro attività di ispezione.

IVEC srl assicura che i processi di ispezione siano eseguiti in modo non discriminatorio e senza alcun indebito condizionamento e fornisce il presente Regolamento a chiunque ne faccia richiesta.

IVEC srl si impegna a non diffondere a terzi notizie in qualsiasi modo afferenti ai rapporti contrattuali tra IVEC srl e i propri Clienti e riguardanti le ispezioni, salvo che:

- la pubblicazione di tali notizie sia prevista dalle regole di accreditamento o di ispezione;
- sia diversamente stabilito per legge o disposto dall'Autorità Giudiziaria;
- la divulgazione avvenga su consenso esplicito ed unanime di tutte le parti interessate.

IVEC srl si impegna altresì a tutelare tutti i diritti di proprietà del Cliente secondo idonee procedure interne.

Tutta la documentazione fornita dal Cliente per l'attività di verifica rimane di proprietà del Cliente, ma copia della documentazione viene archiviata e custodita da IVEC al fine di dimostrare, ove sia richiesto da parti interessate, la conformità del processo di verifica.

Ivec assicura che gli Ispettori e tutto il personale che ha accesso a tali documenti ed informazioni è vincolato alla riservatezza delle informazioni e non saranno utilizzati per scopi diversi dall'attività di verifica commissionata dal Cliente.

Nel caso in cui richieste di informazioni pervengano dagli Organi di Vigilanza e Regolatori, il cliente interessato ne sarà informato secondo le disposizioni di legge, fatto salvo eventuali informazioni richieste dalla magistratura nel corso di indagini a carico del Cliente.

IVEC srl, nel caso di presenza di auditor dell'Ente di Accreditamento (Accredia) nel corso di un audit in campo ai fini della verifica di conformità delle attività ispettive, ha la facoltà di fornire all'ente di accreditamento i dati, informazioni, documenti del cliente, informazioni che sono comunque tutelate dalle politiche di privacy dell'ente stesso.

### 3. DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

Ispezione	Esame di un prodotto, di un processo, di un servizio, o di una installazione, o di una loro progettazione, e determinazione della sua conformità a requisiti specifici o, sulla base di un giudizio professionale, a requisiti generali.
Conformità	soddisfacimento, da parte dell'oggetto delle ispezioni, di tutti i requisiti normativi e legislativi.
Non Conformità	mancato soddisfacimento, da parte dell'oggetto delle ispezioni, di un requisito normativo o legislativo che, sulla base di evidenze oggettive, sollevi dubbi significativi sulla conformità degli elementi ispezionati e alle normative applicate.  Assenza di significativi elementi necessari per la realizzazione delle ispezioni (mancanza o insufficienza di documentazione ecc.).
Reclamo	Un reclamo è una comunicazione scritta o verbale che segnala un problema e che è diretta dal cliente e dalle parti interessate all'organizzazione.
Ricorso	Il ricorso è un atto formale con il quale il cliente richiede che venga riconsiderata una decisione presa.
Verifica Periodica	Insieme di procedure con le quali si accerta la rispondenza degli impianti alle Norme di sicurezza e di buona tecnica (CEI). Essa comprende: <ul style="list-style-type: none"><li>- Esame documentale</li><li>- Esame a vista dei luoghi e degli impianti</li><li>- Effettuazione delle prove</li><li>- Redazione del Verbale di Verifica e del Rapporto di Verifica. Il Verbale di Verifica è parte integrante del Rapporto di Verifica.</li><li>- Eventuali comunicazioni all'Organi di vigilanza</li></ul>
Verifica Straordinaria	Insieme di procedure con le quali si accerta la rispondenza degli impianti alle Norme di sicurezza e di buona tecnica (CEI) a seguito di: <ul style="list-style-type: none"><li>- Esito negativo della verifica periodica</li><li>- Modifica sostanziale dell'impianto</li><li>- Richiesta motivata del Cliente</li></ul>

## 4. RICHIESTA DEL SERVIZIO E AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA VERIFICA

Le ispezioni svolte da IVEC srl sono dei quattro tipi:

- ispezioni in campo ai fini della verifica di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
- ispezioni in campo ai fini della verifica di impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000 V;
- ispezioni in campo ai fini della verifica di impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000 V;
- ispezioni in campo ai fini della verifica di impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

A seguito della richiesta del servizio da parte del Committente/Cliente, il Responsabile Commerciale della IVEC srl provvede a richiedere tutti i dati del Proprietario dell'impianto o del suo Legale rappresentante (nel caso di Società' intestataria dell'impianto) tramite l'inoltro del modulo "Mod. 009 Richiesta di offerta".

A seguito del ritorno delle informazioni da parte del Cliente, il Responsabile Commerciale elabora un'offerta economica sulla scorta del tariffario aziendale, l'offerta redatta è sottoposta a riesame del Responsabile Tecnico prima di essere approvata definitivamente dall'Amministratore e inoltrata al Cliente.

Contestualmente alla sottoscrizione dell'incarico, il Cliente deve fornire tutte le necessarie informazioni e i documenti per consentire la corretta pianificazione ed esecuzione della verifica.

I documenti che il cliente dovrà rendere disponibili in sede di verifica sono:

- a) Dichiarazione di conformità dell'impianto o Perizia di tecnico abilitato;
- b) Descrizione tecnica dell'impianto (per impianto dotato di propria cabina di trasformazione e/o autonomi gruppi di produzione di energia);
- c) Schemi planimetrie degli ambienti;
- d) Documento di valutazione del rischio in ambienti Atex, nei casi previsti dalla legge;
- e) Eventuali rapporti/verbali di precedenti visite periodiche e/o straordinarie di Enti Pubblici preposti e/o Enti Privati;
- f) Certificati delle apparecchiature Atex;
- g) Documento descrittivo dei sistemi a sicurezza intrinseca.

IVEC Srl assume l'impegno di effettuare la verifica richiesta dal cliente entro la data di scadenza indicata nella richiesta di offerta purchè il cliente accetti trasmetta l'offerta (Mod 010) firmata per accettazione almeno 30 giorni prima della scadenza indicata.

Si specifica che con l'accettazione dell'offerta il cliente accetta integralmente tutte le condizioni riportate nel presente Regolamento.

Si specifica inoltre che il cliente è tenuto ad accettare, in occasione dell'effettuazione delle verifiche da parte di IVEC srl, l'eventuale presenza di Auditor dell'ente nazionale di accreditamento Accredia.

A seguito dell'accettazione dell'offerta da parte del cliente IVEC invia al cliente stesso il Piano di Ispezione (Mod 011) in cui vengono individuati gli Ispettori incaricati dell'esecuzione della verifica. Il Cliente ha diritto, entro due giorni dal ricevimento del Piano, di ricusare, per giustificato motivo, gli ispettori incaricati. La ricusazione deve essere formulata in forma scritta, e inviata a mezzo email all'indirizzo [info@ivec.it](mailto:info@ivec.it) , specificando i motivi della ricusazione.

## 5. ESECUZIONE ISPEZIONI

IVEC srl esegue le proprie ispezioni nel rispetto delle procedure previste dal DPR 461/2001 "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi" e dalle guide CEI 0-14 "Guida all'applicazione del DPR 462/01" e CEI 64-14 "Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori".

L'organizzazione e la gestione delle attività di verifica degli impianti viene svolta in conformità con i requisiti della norma UNI EN ISO/IEC 17020:2012 e nel rispetto delle prescrizioni contenute nei regolamenti Accredia RG-01 (Regolamento Accredia per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione e Ispezione – Parte Generale) ed RG -01-04 (Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione).

IVEC srl ha comunque predisposto, nel rispetto dei documenti cogenti citati, documenti interni da fornire agli Ispettori quali metodi per l'esecuzione delle ispezioni; in particolare:

- PGP 701 "Procedura di pianificazione ed erogazione del servizio.
- PO 701.1 "Procedura operativa per l'esecuzione delle verifiche sugli impianti"

Le ispezioni effettuate da IVEC srl richiedono l'adozione di misure di prevenzione e protezione tipiche delle società operanti nel settore impiantistico elettrico.

IVEC srl ha predisposto una copertura assicurativa per responsabilità civile professionale estesa al danno all'opera, nonché di una polizza indennitaria civile per danni a terzi per rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza. La copertura assicurativa comprende le attività svolte dal personale, sia interno sia esterno, della IVEC srl.

L'Organizzazione che richiede a IVEC srl i propri servizi di ispezione deve attenersi a tutto quanto previsto nel citato Regolamento.

Le verifiche sono distinte in:

- verifiche periodiche
- verifiche straordinarie

Le verifiche periodiche devono essere effettuate con le periodicità previste dalla norma CEI 0-14:

AMBIENTE	PERIODICITÀ
Cantieri edili, locali medici, ambienti a maggior rischio in caso di incendio e luoghi con pericolo di esplosione	2 anni
Ambienti ordinari	5 anni

Le verifiche straordinarie vengono effettuate in caso di Esito negativo della verifica periodica o a seguito di modifica sostanziale dell'impianto o su richiesta motivata del Cliente



L'ispezione finalizzata alla verifica dell'impianto prevede le seguenti fasi:

- 1) esame della documentazione;
- 2) esame a vista dei luoghi e degli impianti;
- 3) effettuazione di prove;
- 4) redazione del verbale di verifica e del rapporto di verifica;
- 5) eventuali comunicazioni all'organo di vigilanza.

Al termine della verifica, l'Ispettore comunica al Cliente l'esito della verifica e consegna una copia del Registro Dati in Campo in cui sono dettagliati tutti i controlli effettuati e i relativi esiti.

La verifica può avere l'esito positivo o negativo. In caso di verbale con "esito negativo", il Cliente deve ottemperare alla risoluzione delle Non Conformità rilevate e verbalizzate dall'Ispettore.

Si rammenta che secondo quanto previsto dalla normativa vigente l'Ispettore, in sede di verifica, assume il ruolo di incaricato di pubblico servizio, pertanto qualora le Non Conformità rilevate siano relative a infrazioni penalmente sanzionate, IVEC provvederà a trasmettere copia del verbale alle autorità competenti - ASL, ARPA, INAIL)

IVEC potrà effettuare, successivamente alla soluzione delle Non Conformità, una Verifica Straordinaria, che potrà essere richiesta dal cliente seguendo lo stesso iter di richiesta su descritto.

In assenza di Non Conformità o nel caso si riscontrino Rilievi tali da non mettere in dubbio la conformità dell'impianto in termini di sicurezza, l'Ispettore rilascia la copia del Registro Dati in Campo con "esito positivo".

Il rilascio del Verbale di Verifica finale è subordinato al pagamento della fattura relativa all'attività di verifica.

La documentazione prodotta durante l'ispezione viene sottoposta a riesame e approvazione finale da parte del Responsabile Tecnico dell'Organismo.

Qualora a seguito del riesame il Responsabile Tecnico riscontri anomalie o errori nella conduzione e formalizzazione dell'attività di verifica ne darà comunicazione al Cliente e fornirà informazioni in merito alle azioni che saranno intraprese. Nel caso di errori da parte dell'Ispettore il Responsabile Tecnico potrà disporre anche la ripetizione della verifica con oneri a carico dell'Organismo.

Il Verbale deve essere conservato dal Cliente e reso disponibile per le verifiche successive dell'impianto.

In caso di Impianti di rilevante dimensione e complessità la verifica potrà coinvolgere più ispettori e durare più giorni. In tal caso il Piano di Ispezione sarà concordato con il Cliente e sarà individuato e indicato un Responsabile del Gruppo Ispettivo. Sul verbale verranno indicati i periodi di svolgimento delle prove.

### **5.1. Conclusione dell'iter di ispezione**

Una volta avviato l'iter ispettivo l'organismo di ispezione emetterà in ogni caso un rapporto di verifica con esito positivo o negativo.

Qualora non sussistano le condizioni per effettuare la verifica l'organismo ne darà comunicazione motivata al cliente ed emetterà un rapporto con esito negativo. Gli impedimenti possono essere dovuti, a titolo esemplificativo, dalla assenza di presidi di sicurezza necessari allo svolgimento delle attività ispettive.

La verifica verrà, su richiesta del cliente, ripetuta appena il cliente sarà in grado di garantire le condizioni necessarie per l'effettuazione dell'ispezione.

## **6. CONTENUTO DEL VERBALE DI VERIFICA**

Il Verbale di Verifica contiene le seguenti informazioni:

- il titolo del documento "Rapporto di verifica";
- il codice identificativo univoco del Rapporto;
- estremi identificativi dell'accreditamento rilasciato da Accredia;
- l'identificativo dell'ispettore che ha eseguito le ispezioni;
- l'identificazione dei metodi di ispezione utilizzati;
- identificazione dell'elemento (i) sottoposto (i) a ispezione (descrizione);
- i riferimenti normativi;
- l'identificazione e i dati del cliente (nominativo, indirizzo);
- le condizioni ambientali;
- la data delle ispezioni;
- luogo delle ispezioni;
- data compilazione report;
- i risultati delle ispezioni;
- il nome, la funzione e la firma della persona che autorizza l'emissione del rapporto di verifica;
- eventuale riferimento della revisione eseguita.

In riferimento a questo ultimo punto, in caso di revisione del Rapporto di Verifica il Responsabile Tecnico provvede ad emettere un nuovo Rapporto inserendo un nuovo numero identificativo e facendo riferimento al precedente rapporto sostituito inserendone i riferimenti nel campo note del nuovo rapporto.

IVEC conserva le registrazioni relative alla verifica eseguita e il Verbale di Verifica per 10 anni.

### **6.1. Utilizzo del Verbale di verifica da parte del cliente**

Il Verbale di verifica rilasciato dall'Organismo di Ispezione potrà essere utilizzato e diffuso solo integralmente. E' fatto divieto di utilizzare stralci o parti del Verbale.

L'eventuale utilizzo, da parte del cliente, di parti del rapporto devono essere preventivamente autorizzate dall'Organismo di Ispezione e comunque lo stralcio del rapporto dovrà comunque contenere i riferimenti dell'Organismo di Ispezione e il numero del rapporto da cui è stato estratto lo stralcio.

Il Cliente e le parti interessate (quali ad esempio gli organismi di vigilanza) possono verificare l'autenticità e la completezza del verbale accedendo al sito web dell'Organismo. E' possibile, in apposita area del sito, interrogare la banca dati dell'Organismo, inserendo un codice seriale riportato in basso a sinistra sul Verbale, e visualizzando di conseguenza il verbale originale rilasciato dall'Organismo in formato PDF.

### **6.2. Utilizzo del marchio IVEC**

Il cliente non è autorizzato ad utilizzare il marchio IVEC al di fuori di eventuali riproduzioni del Verbale di Verifica.

Ogni altro eventuale utilizzo deve essere richiesto a IVEC Srl e formalmente autorizzato dalla stessa.

Il cliente non è autorizzato ad utilizzare il marchio Accredia al di fuori di eventuali riproduzioni del Verbale di Verifica.

## **7. BLOCCO DELL'ITER DI ISPEZIONE**

IVEC srl può bloccare l'iter quando si verifica una o più delle seguenti situazioni:

- il Cliente non risolva le non Conformità rilevate nel corso dell'attività ispettiva.
- il Cliente non effettui i dovuti pagamenti a IVEC srl secondo le modalità contrattuali;

## **8. RECLAMI, RICORSI ED APPELLI**

IVEC srl gestisce tutti i reclami e i ricorsi dei Clienti o di altre parti interessate al fine di rendere massima la soddisfazione degli stessi; gestisce altresì i ricorsi presentati nei confronti delle attività ispettive.

IVEC srl assicura che:

- i reclami, i ricorsi e gli appelli siano registrati;
- vengano analizzati per definire azioni atte a risolverli e ad evitarne il ripetersi, recuperando la soddisfazione del Cliente;
- venga garantita la massima trasparenza della attività di ispezione a tutti coloro che ne sono interessati.

Al ricevimento del Reclamo o del Ricorso RGQ inoltrerà al cliente o alla parte interessata reclamante conferma dell'avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo o del ricorso indicando i dati di contatto del referente interno che lo gestirà.

L'Organismo garantisce una risposta formale ai reclami e ai ricorsi presentati, con esito degli stessi, entro 30 giorni dalla data di presentazione.

### **8.1. Gestione dei Reclami**

I Clienti o le parti interessate possono presentare un reclamo in merito alle attività, e in particolare alle verifiche, svolte dall'Organismo inviando una comunicazione scritta a mezzo email o per posta ordinaria o raccomandata.

Il Reclamo sarà analizzato dal RGQ con il supporto di personale tecnico non coinvolto nell'attività oggetto del reclamo.

La comunicazione degli esiti del reclamo sarà trasmessa in forma scritta, a mezzo email o per posta. Il reclamante è invitato a formulare una risposta in merito al grado di soddisfazione per l'esito comunicato.

### **8.2. Gestione dei Ricorsi**

Il cliente o le parti interessate possono formulare un ricorso avverso agli esiti delle attività di verifica effettuate dall'Organismo. I Clienti o le parti interessate possono presentare ricorso contro le decisioni dell'organismo in merito alla ispezione entro 3 mesi dalla notifica della decisione oggetto del ricorso stesso. Il Ricorso deve essere presentato a mezzo a mezzo posta elettronica certificata o per posta raccomandata.

Tutti i ricorsi pervenuti vengono analizzati dal RGQ con il supporto di personale tecnico non coinvolto nell'attività oggetto del ricorso e con il coinvolgimento del legale rappresentante dell'Organismo stesso.

Entro 30 giorni dalla ricezione dei Ricorsi, l'organismo comunica formalmente se il ricorso è stato accolto o respinto; come supporto alla decisione da prendere, se possibile e se concesso dal Cliente, l'organismo può decidere di ripetere l'Ispezione.

Qualora la parte interessata non ritenga soddisfacente la decisione presa da IVEC srl in merito ad un Ricorso presentato, o in caso di controversia inerente il contratto stipulato con IVEC srl, il

ricorrente può inoltrare formale Appello a IVEC srl mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.

Gli Appelli devono riportare almeno:

- le motivazioni per le quali si inoltra l'Appello;
- copia, ove applicabile, del carteggio inerente l'oggetto dell'Appello.

La gestione e la soluzione dell'Appello è demandata alla competenza di una Commissione Arbitrale che giudica la controversia senza doversi uniformare a regole di procedura.

La Commissione è composta da:

- un rappresentante di IVEC srl;
- un rappresentante del ricorrente/contraente;
- una terza parte indipendente, scelta da entrambe le parti o, in assenza di accordo, nominata dal foro di Taranto, con funzione di Presidente della Commissione Arbitrale.

Qualora il contraente, non voglia avvalersi della Commissione Arbitrale, ma decida di ricorrere in Tribunale, il contratto stipulato deve considerarsi immediatamente decaduto. Le spese dell'Arbitrato saranno a carico della parte soccombente. La sede dell'Arbitrato è a Taranto.

## 9. MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO

IVEC srl comunicherà a mezzo e-mail al Cliente ogni modifica del presente Regolamento. Il Cliente ha tempo 60 giorni per comunicare l'eventuale non accettazione delle modifiche; ciò comporta, il decadere degli accordi contrattuali. Trascorsi 60 giorni dalla data della comunicazione delle modifiche da parte di IVEC srl senza riscontri da parte del Cliente, le modifiche stesse si intendono accettate.

Copia della e-mail di comunicazione sarà archiviata e conservata fra i documenti contrattuali.

## 10. SUBAPPALTO

IVEC srl non affida in subappalto le attività di ispezione ai fini della verifica degli impianti ai sensi del DPR 462/2001.

Le attività di verifica oggetto del presente regolamento sono condotte da personale che opera in modo esclusivo per il nostro Organismo e con l'utilizzo di strumentazione di nostra proprietà.

## 11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dal Committente saranno trattati in accordo con il Reg UE 679/2916 e con il D.lgs. 196/2003. Ivec Srl vincola alla riservatezza tutto il proprio personale ed anche gli Ispettori incaricati.

La raccolta ed il trattamento dei dati sono effettuati al fine di consentire a IVEC Srl l'espletamento delle attività necessarie all'esecuzione delle Verifiche di cui al paragrafo 1 del presente Regolamento.

Eventuali dati di carattere personale raccolti saranno trattati esclusivamente ai fini su indicati e potranno essere trasferiti solo all'ente di accreditamento Accredia e agli organi di controllo deputati, quali ASL, INAIL, ARPA. Tali dati possono inoltre essere comunicati a Banche e Istituti Finanziari, studi legali e studi contabili per la gestione degli incassi e pagamenti e per gli obblighi fiscali derivanti dall'esecuzione del contratto.

Titolare del trattamento è la società IVEC S.r.l. con sede in Via sardegna, snc - 74014 Laterza (TA).

L'informativa completa, ai sensi del Reg UE 679/2016 e del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 è reperibile sul sito web della società all'indirizzo [www.ivec.it](http://www.ivec.it)

Sottoscrivendo il Contratto, il Cliente acconsente al trattamento dei dati per i fini su indicati e alla comunicazione degli stessi alle strutture su indicate.